

**DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2023**  
**43/2023/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL**  
**CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE**  
**CENTRALE ELETTRICA DI CAPRI, PER L'ANNO 2021**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1237<sup>a</sup> riunione del 7 febbraio 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2022, 92/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 92/2022/R/eel);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito anche: SIPPIC), datata 7 aprile 2017, prot. Autorità 13881, del 7 aprile 2017 (di seguito: prima comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20181, del 9 giugno 2017 (di seguito: seconda comunicazione Sippic);

- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20182, del 9 giugno 2017 (di seguito: terza comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20183, del 9 giugno 2017 (di seguito: quarta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 14 giugno 2017, prot. Autorità 20667, del 14 giugno 2017 (di seguito: quinta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 14 giugno 2017, prot. Autorità 20668, del 14 giugno 2017 (di seguito: sesta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, del 14 maggio 2019, prot. Autorità 12787, del 15 maggio 2019;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 19 giugno 2019, prot. Autorità 16400, del 20 giugno 2019 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 7 febbraio 2020, prot. Autorità 4428, di pari data;
- la comunicazione di SIPPIC del 17 febbraio 2021, prot. Autorità 7129, di pari data (di seguito: settima comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC del 23 febbraio 2021, prot. Autorità 8190, di pari data (di seguito: ottava comunicazione Sippic);
- la lettera della DMEA, del 30 settembre 2021, prot. Autorità 36150, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di SIPPIC del 27 ottobre 2021, prot. Autorità 40065, del 28 ottobre 2021 (di seguito: nona comunicazione Sippic);
- la comunicazione di Terna, del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di SIPPIC del 18 luglio 2022, prot. Autorità 31453, del 21 luglio 2022 (di seguito: decima comunicazione Sippic);
- la comunicazione di Terna, del 8 settembre 2022, prot. Autorità 39472, del 9 settembre 2022 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della DMEA, del 5 dicembre 2022, prot. Autorità 64742, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 19 dicembre 2022, prot. Autorità 68538, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla

reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;

- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 491/2017/R/eel, a seguito di apposita istanza presentata da SIPPIC con la prima comunicazione Sippic, come integrata dalle comunicazioni Sippic dalla seconda alla sesta (di seguito: istanza di ammissione), l'Autorità ha ammesso l'impianto essenziale Centrale elettrica di Capri al regime di reintegrazione dei costi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno successivo alla data in cui sarebbero risultate soddisfatte le condizioni espresse nella suddetta deliberazione - ivi incluso il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale - e il giorno 31 dicembre 2022;
- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha informato l'Autorità in merito allo stato di attuazione delle condizioni di cui alla deliberazione 491/2017/R/eel e, a valle di un articolato percorso volto a soddisfare la condizione sul rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale, SIPPIC, con la settima e ottava comunicazione Sippic, ha presentato l'autorizzazione unica ambientale (di seguito: AUA) relativa all'impianto Centrale elettrica di Capri, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito: SUAP) del Comune di Capri in data 14 febbraio 2021;
- il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Capri integra il requisito del rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale previsti dalla deliberazione 491/2017/R/eel, salvo il sopravvenire di provvedimenti di revoca; alla luce di ciò e delle informazioni rese da Terna con l'omonima comunicazione, sentito il Collegio dell'Autorità, con la prima lettera DMEA è stato comunicato a SIPPIC la decorrenza dell'assoggettamento dell'impianto Centrale elettrica di Capri al regime di reintegrazione a decorrere dal 15 febbraio 2021, ai sensi della deliberazione 491/2017/R/eel;
- con la deliberazione 92/2022/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo relativo al periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 agosto 2021 per l'impianto Centrale elettrica di Capri di SIPPIC;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la decima comunicazione Sippic, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2021, in relazione all'impianto Centrale elettrica di Capri;
- rispetto all'impianto Centrale elettrica di Capri, SIPPIC è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'acconto *ex comma* 65.30 già riconosciuto; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativo esclusivamente al periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 agosto 2021 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, essendo l'anno 2021 il primo anno di assoggettamento dell'impianto Centrale elettrica di Capri al regime di reintegrazione e, conseguentemente, non essendo mai stato determinato dall'Autorità il Corrispettivo per il citato impianto, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende una quota - pari al rapporto tra il periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione nell'anno 2021 (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2021) e il medesimo anno - della stima dei costi fissi per l'anno 2021 contenuta nell'istanza di ammissione; da detta stima sono escluse le voci di costo per accise e bettolina, dato che, come già evidenziato con la deliberazione 92/2022/R/eel, queste ultime voci, essendo relative al combustibile, non sono classificabili tra i costi fissi ai sensi della deliberazione 111/06;
- con la seconda comunicazione Terna, come integrata dalla quarta comunicazione Terna a seguito della seconda lettera DMEA, Terna ha inviato all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti, dai quali emerge che l'indisponibilità dell'impianto Centrale elettrica di Capri nell'anno 2021 non è risultata superiore rispetto alla media del triennio precedente.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la nona comunicazione Sippic, l'omonimo utente ha presentato una richiesta di modifica dei criteri di calcolo dei ricavi e costi variabili per il riconoscimento del Corrispettivo, relativo all'impianto Centrale elettrica di Capri, per tenere conto delle caratteristiche del servizio di essenzialità reso con l'impianto e dei vincoli ai quali lo stesso è soggetto (di seguito: modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione); l'istanza di cui alla nona comunicazione è stata ripetuta nella decima comunicazione Sippic;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento del Corrispettivo e di acconti dello stesso sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- con la terza comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da SIPPIC nei documenti contabili

a supporto della relativa istanza di reintegrazione per il periodo di riferimento dell'anno 2021, sia stato determinato conformemente alla disciplina sull'essenzialità (di seguito: Relazione);

- la Relazione presentata da Terna riporta gli esiti delle verifiche del margine di contribuzione sia in caso di rigetto sia in caso di approvazione della richiesta di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la quarta comunicazione Terna, detta società ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA, tra cui una descrizione dettagliata dei profili tecnici sottesi alla richiesta di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare l'istanza di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione avanzata da SIPPIC con la nona e la decima comunicazione omonima, ai fini della determinazione del Corrispettivo dell'impianto Centrale elettrica di Capri per il periodo di riferimento dell'anno 2021;
- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta SIPPIC, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Centrale elettrica di Capri, per il periodo di riferimento dell'anno 2021, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla seconda e alla quarta comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Centrale elettrica di Capri di SIPPIC, come pari al 70% della differenza tra:
  - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per il periodo di riferimento dell'anno 2021 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
  - il margine di contribuzione risultante dalla Relazione di Terna nell'ipotesi di approvazione della richiesta di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione

## **DELIBERA**

1. di approvare, in relazione all'impianto Centrale elettrica di Capri, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione avanzata da S.I.P.P.I.C. S.p.A. con la nona comunicazione Sippic e ripetuta nella decima comunicazione Sippic;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a S.I.P.P.I.C. S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centrale elettrica di Capri, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 febbraio 2023;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. a Cassa per i servizi energetici e ambientali e a S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 febbraio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*